

Gara Telematica: per l'invio dell'offerta deve essere utilizzato il file.pdf caricato a sistema

12 Gennaio 2018

Il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa (TRGA) di Trento con la **sentenza 8 gennaio 2018, n. 4** ha chiarito che **deve essere escluso dalla gara telematica** (articolo 57, d.lgs. n. 50/2016), il concorrente che, invece di utilizzare, per l'invio dell'offerta, il file.pdf caricato a sistema delle liste di lavorazioni e forniture, come specificato dalla lettera di invito, ha proceduto alla scansione del modulo contenente le predette liste, compilandolo e inviandolo alla stazione appaltante, senza che sia possibile fare ricorso al soccorso istruttorio in quanto l'irregolarità rilevata concerne le modalità di formulazione dell'offerta economica e va ad incidere sul contenuto dell'offerta stessa, sì da dover essere qualificata come non sanabile.

I giudici hanno chiarito che **il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara corrisponde anche alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti**, sicché solo in presenza di un'equivoca formulazione della lettera di invito, a fronte cioè di una pluralità di possibili interpretazioni, può ammettersi la preferenza per quella che può condurre alla partecipazione del maggior numero di aspiranti, ma non quando la prescrizione sia univoca e venga imposta dall'amministrazione appaltante a pena di esclusione, e che la misura espulsiva sancita dall'art. 57, comma 6, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per il caso di mancato utilizzo del modulo relativo alla lista delle lavorazioni e forniture predisposto dalla stazione appaltante soddisfa le prevalenti esigenze di certezza e celerità perseguite dall'amministrazione.

Il TRGA ha aggiunto, poi, che è proprio **l'apposizione della firma digitale del responsabile del procedimento sul "file .pdf caricato a sistema" l'adempimento che origina il documento "Lista delle lavorazioni e forniture" in originale**, che deve essere utilizzato dal concorrente per la formulazione della propria offerta economica, sicché a tale documento non è assimilabile il documento scansionato, che non riporta i certificati di firma digitale riconducibili al responsabile del procedimento.

Concludono i giudici che **l'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 esclude espressamente l'operatività del soccorso istruttorio per le irregolarità essenziali afferenti all'offerta economica** e che, quindi, la Commissione di gara correttamente non ha attivato il soccorso istruttorio in quanto l'irregolarità rilevata concerne le modalità di formulazione dell'offerta economica e va ad incidere sul contenuto dell'offerta stessa, sì da dover essere qualificata come non sanabile.

[sentenza-trga-trento-08.01.2018-4](#)